



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 67 DEL 14/01/2019

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE (VASCA IMHOFF) POSTO IN LOCALITA' ROCCHI E ALLO SCARICO NELLA VALLE CHIDO IN COMUNE DI CASTELGOMBERTO.

IL DIRIGENTE

Richiamato il provvedimento di autorizzazione all'esercizio e allo scarico, Registro n. 006/2015 del 20/01/2015 prot. 04941/2015, dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane (vasca imhoff) di località Rocchi in comune di Castelgomberto (VI);

Preso atto della richiesta di rinnovo della citata autorizzazione presentata dalla società Alto Vicentino Servizi (ora Viacqua S.p.A.), con nota n. 36584 del 13.10.2017, registrata al protocollo provinciale in data 13.10.2017 al n. 70540;

Preso atto che non sono state comunicate modifiche all'impianto in oggetto;

Vista la nota di avvio del procedimento prot. n. 65589 del 05.10.2018 per il rinnovo della citata autorizzazione con contestuale richiesta di valutazioni ed osservazioni agli enti/società interessate;

Preso atto che non sono pervenute comunicazioni/osservazioni da parte degli Enti destinatari della nota di avvio del procedimento;

Evidenziato che l'impianto di località Rocchi ha una potenzialità di esercizio pari a 51 A.E.;

Preso atto che l'impianto in oggetto, ricadendo in Zona Montana per la quale la soglia S di riferimento per l'applicazione dei limiti di scarico è pari a 500 A.E. e avendo lo stesso una potenzialità inferiore alla soglia citata (ma superiori a 50 A.E.), è soggetto *“esclusivamente al rispetto di un rendimento atto a garantire una percentuale minima di riduzione al refluo in ingresso pari al 50% per i Solidi Sospesi Totali e al 25% per il BOD₅ e COD”*, (art. 22 c. 3 del P.T.A.);

Dato atto che con DGRV n. 1955 del 23.12.2015, la Giunta Regionale non ha ricompreso l'impianto di Località Rocchi in nessun agglomerato urbano e pertanto non è sottoposto al rispetto dei limiti previsti dall'art. 25 c. 1 del P.T.A.;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la L.R. 16 aprile 1985, n. 33 che stabilisce la competenza della Provincia a rilasciare le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di depurazione;

Vista la DCR del Veneto n. 107 del 05.11.2009, che approva il Piano di Tutela delle Acque;

Viste le linee guida Applicative delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. di cui alla D.G.R. n. 80 del 27 gennaio 2011;

Viste le DGR n. 842 del 15.05.2012, 1534 del 03.11.2015 e 1023 del 1.07.2018 che approvano modifiche alla N.T.A. del P.T.A.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 19 sulle competenze della Provincia e l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 107 del 15/11/2018 di conferimento dell'incarico di direzione del Settore Ambiente e Territorio;

DETERMINA

1. **di autorizzare** la Società **Viacqua S.p.A.** all'esercizio dall'impianto di depurazione di acque reflue urbane (vasca *imhoff*) sito in **Località Rocchi** con potenzialità pari a 51 A.E. e allo scarico nella Valle Chiodo in **Comune di Castelgomberto** (VI), sulla base della documentazione agli atti della Provincia, con le seguenti prescrizioni:

a) Lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà rispettare i rendimenti per SST, BOD₅ e COD come da art. 22 comma 3 del P.T.A.;

b) Ai sensi dell'art. 22 c. 6 del P.T.A., è richiesta la nomina di un tecnico responsabile e deve essere conservato e compilato un quaderno di manutenzione, per le operazioni di pulizia e controllo. Nel citato quaderno di manutenzione dovranno essere registrate anche tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all'impianto;

c) Le operazioni di pulizia e controllo dell'impianto dovranno essere eseguite almeno ogni sei mesi e comunque con la frequenza necessaria a garantire il corretto funzionamento dell'impianto;

d) La ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione della vasca Imhoff, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico o di determinare un peggioramento della qualità dello stesso, segnalando tempestivamente all'amministrazione Provinciale e all'ARPAV eventuali inconvenienti che si dovessero verificare alla stessa;

2. che il presente provvedimento ha validità **dal 22.01.2019 al 21.01.2023** e, qualora la Società intenda mantenere lo scarico anche successivamente a tale data, dovrà presentare richiesta di rinnovo almeno **un anno** prima della scadenza, come previsto dal comma 8 dell'art. 124 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152;

3. che questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;
4. che ai sensi dell'art. 22 c.4 del P.T.A. l'allacciamento di nuove utenze dovrà essere limitato esclusivamente all'immissione nella rete fognaria delle sole acque reflue domestiche e assimilate;
5. che ai sensi dell'art. 20 c.14 del P.T.A. l'attivazione degli allacciamenti privati è condizionata alla funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane;
6. che il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato;
7. che la presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, ferme restando le competenze di altri enti per quanto riguarda aspetti urbanistici, igienico-sanitari, idraulici, idrogeologici, ecc.
8. che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 31/2013) che è di giorni 365 (ID PROC. 630).
9. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Viacqua, al Comune di Castelgomberto, al Dipartimento Provinciale di Arpav, alla Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa - Unità Operativa Genio Civile di Vicenza;
10. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
11. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (TAR) nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Vicenza, 14/01/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Ghirardello Claudio